



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Ufficio di Presidenza

Segreteria Particolare e Cerimoniale

Tel. 081 223 7240 - 081 223 7238-081 20 10 18 - Fax 081 553 98 70

E-Mail " presidenza.ca.napoli@giustizia.it "

RECEVUTO
384
- 2 LUG. 2010

n. 228/10 GAB.

Napoli, 02/07/2010

OGGETTO: proposta best practice - semplificazione procedura di liquidazione dei compensi ai difensori di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

**Ai Sigg. Presidenti
delle Sezioni Penali
SEDE**

**Ai Sig.ri Presidenti
del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati del Distretto
Di NAPOLI**

**Ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali
del Distretto**

Il Dirigente Amministrativo della Corte ha segnalato un modello organizzativo di semplificazione della procedura di liquidazione dei compensi ai difensori di persone ammesse al patrocinio dello Stato, già sperimentato da altri uffici Giudiziari (es. Corte di Appello di Firenze).

Com'è noto la situazione di arretrato del servizio relativo alla liquidazione dei compensi ai difensori di imputati ammessi al gratuito patrocinio impone l'urgente adozione di rimedi.

Ed invero, la decisione sulle istanze di liquidazione nell'udienza che definisce il giudizio di appello potrebbe evitare lunghi tempi di attesa e nel contempo sgravare le cancellerie dai numerosi incumbenti connessi, e gli uffici NEP dagli oneri di notifica.

Perché la Corte possa procedere a questa - liquidazione immediata - si suppone che il difensore depositi in udienza, prima che la Corte si ritiri per deliberare sul processo, l'istanza di liquidazione corredata dalla documentazione necessaria per decidere: **copia del**

provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e certificazione di iscrizione all'albo speciale che contenga l'indicazione dell'anzianità di iscrizione.

Questa modalità determinerà il venir meno di numerosi adempimenti da parte della cancelleria, quali la notifica al difensore e all'imputato (comunque rappresentato dal difensore) e la trasmissione al Procuratore Generale per il visto: la Corte darà lettura del decreto di liquidazione dopo la lettura del dispositivo della sentenza.

La cancelleria si limiterà ad iscrivere la pratica nel registro delle camere di consiglio (perché possa tenersi conto anche ai fini della statistica del magistrato) e, decorsi i venti giorni per l'eventuale opposizione, provvederà a trasmettere gli atti all'ufficio mod. 12 (decreto di liquidazione e la relativa istanza con gli allegati suddetti che non devono assolutamente mancare).

A tal fine le istanze di liquidazione presentate in udienza, ma non corredate da provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio e da certificazione di iscrizione all'Albo Speciale, con indicazione dell'anzianità di iscrizione, non potranno essere esaminate in quella sede.

Nel condividere il prospettato modello organizzativo, sarei grato alle SS.LL. di farmi conoscere le proprie valutazioni al fine di avviare iniziative concordate anche in ordine alla possibilità di predeterminare importi forfetizzati per le liquidazioni.

Il Presidente della Corte
(Antonio BUONAIUTO)

